

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 26/2014

dell'11 luglio 2014

- 1) Operazioni di cartolarizzazione: l'EBA ha pubblicato le Linee Guida a supporto delle autorità di vigilanza
- 2) Piani di finanziamento degli enti di credito: l'EBA ha pubblicato le nuove linee guida su definizioni armonizzate e modelli
- 3) Rischio di credito: l'EBA ha pubblicato degli elenchi per il calcolo dei requisiti patrimoniali
- 4) Meccanismi di *enforcement* della *disclosure* di informazioni finanziarie: l'ESMA ha pubblicato il *Final Report* con in allegato le Linee Guida
- 5) EMIR: aggiornate le Q&A dell'ESMA
- 6) EMIR: la Commissione Europea aggiorna le FAQ
- 7) Revisione legale degli enti di interesse pubblico: Consob ha emanato una comunicazione interpretativa dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 39/2010

1) OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE: L'EBA HA PUBBLICATO LE LINEE GUIDA A SUPPORTO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

In data 7 luglio 2014 l'EBA ha pubblicato la versione finale delle Linee Guida che supporteranno sia gli enti cedenti sia le autorità di vigilanza nella valutazione di un significativo trasferimento del rischio per le operazioni di cartolarizzazione in conformità a quanto previsto dagli articoli 243 e 244 del Regolamento Europeo n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali (CRR).

Le Linee Guida riguardano nello specifico:

- a) gli obblighi per gli enti cedenti quando sono impegnati in operazioni di cartolarizzazione;
- b) i requisiti per le autorità competenti nel valutare le operazioni che comportano un significativo trasferimento del rischio;
- c) i requisiti per le autorità competenti per valutare se il rischio di credito è stato trasferito a terzi indipendenti;
- d) un modello standard su come le autorità competenti devono fornire informazioni all'EBA in merito alle operazioni approvate.

Le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire il rispetto delle Linee Guida con riferimento a tutte le operazioni effettuate dopo l'adozione delle stesse. Entro il 31 dicembre 2017 l'EBA fornirà il proprio parere alla Commissione sulla necessità o meno di individuare standard tecnici vincolanti.

2) PIANI DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DI CREDITO: L'EBA HA PUBBLICATO LE NUOVE LINEE GUIDA SU DEFINIZIONI ARMONIZZATE E MODELLI

In data 30 giugno 2014 l'EBA ha pubblicato la versione finale delle linee guida relative alle definizioni armonizzate e ai modelli per i piani di finanziamento degli enti creditizi.

In attuazione delle raccomandazioni dell'ESRB del 20 dicembre 2012, le nuove linee guida mirano a armonizzare l'informativa sui piani di finanziamento degli enti creditizi, ossia i dati che gli istituti di credito dovrebbero riferire alle autorità competenti e, successivamente, alla stessa EBA.

Tale complesso di modelli e di definizioni comuni fornisce uno strumento utile alle autorità competenti per valutare la fattibilità, la

redditività e la solidità dei piani di finanziamento, così come il loro impatto sulla fornitura di credito all'economia reale.

Le linee guida faciliteranno inoltre l'EBA nella sua funzione di coordinare la valutazione dei piani di finanziamento e a valutare la loro fattibilità in tutto il sistema bancario europeo.

I modelli proposti si basano su definizioni attualmente in uso, in modo da garantire la coerenza con le pratiche di *reporting* esistenti.

I piani di finanziamento saranno valutati durante il *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP), che si concluderà con una decisione congiunta sulla liquidità e sul *funding* da parte del collegio delle autorità di vigilanza.

Le banche dovranno effettuare la prima comunicazione alle autorità competenti entro il 30 settembre 2015. Le autorità competenti dovranno, a loro volta, informare l'EBA entro il 30 novembre 2015. Per le successive segnalazioni, le banche dovranno trasmettere i dati, con data di riferimento 31 dicembre, alle autorità competenti entro il 31 marzo; le autorità competenti dovranno inoltrarle a EBA entro il 30 aprile.

3) **RISCHIO DI CREDITO: L'EBA HA PUBBLICATO GLI ELENCHI PER IL CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI**

In data 2 luglio 2014 l'EBA ha pubblicato quattro elenchi relativi al rischio di credito, conformemente ai requisiti previsti dal Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) in materia di requisiti di capitale.

Questi elenchi supporteranno le istituzioni dell'Unione Europea nella determinazione dei propri requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito.

In particolare, gli elenchi riguardano:

- a) il trattamento delle esposizioni verso gli enti regionali dell'Unione Europea;
- b) modifiche ai requisiti patrimoniali per le esposizioni garantite da immobili;
- c) il trattamento delle esposizioni di capitale delle banche che utilizzano il c.d. *internal rating based*;
- d) l'idoneità del c.d. *physical collateral*.

Nessuno dei predetti elenchi prende in considerazione lo Stato Italiano.

4) **MECCANISMI DI ENFORCEMENT DELLA DISCLOSURE DI INFORMAZIONI FINANZIARIE DA PARTE DEGLI EMITTENTI: L'ESMA HA PUBBLICATO IL FINAL REPORT CON IN ALLEGATO LE LINEE GUIDA**

In data 10 luglio 2014 l'ESMA ha pubblicato il *Final Report* sui meccanismi di *enforcement* della *disclosure* di informazioni finanziarie da parte degli emittenti di strumenti finanziari a conclusione della procedura di consultazione avviata a luglio 2013.

In allegato al *Final Report* sono state pubblicate le Linee Guida che fissano i principi che dovranno essere seguiti dalle autorità competenti, nello specifico vengono delineati:

- gli obiettivi e l'ambito di applicazione dell'*enforcement*;
- il processo di *enforcement* da implementare a livello nazionale;
- il coordinamento delle iniziative di *enforcement* a livello europeo.

Le Linee Guida dovranno ora essere tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea ed entreranno in vigore dopo due mesi dalla data di pubblicazione delle stesse sul sito internet dell'ESMA.

5) **EMIR: AGGIORNATE LE Q&A DELL'ESMA**

In data 10 luglio 2014 l'ESMA ha pubblicato il decimo aggiornamento alle "Q&A" in relazione all'applicazione del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR).

I punti su cui l'ESMA è intervenuta riguardano: (i) l'inapplicabilità delle esenzioni previste da EMIR a schemi pensionistici e fondi pensioni non costituiti secondo le normative di Paesi membri dell'Unione Europea, e (ii) l'applicabilità dei requisiti di segregazione previsti dall'art. 39 dell'EMIR (anche) ai *clearing member* che, pur essendo intermediari costituiti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, agiscono tramite controparti centrali autorizzate nell'Unione Europea.

6) **EMIR: LA COMMISSIONE EUROPEA AGGIORNA LE FAQ**

In data 10 luglio 2014 la Commissione Europea, in concomitanza ed in linea con la pubblicazione del decimo aggiornamento delle Q&A

sull'EMIR da parte dell'ESMA, ha pubblicato gli aggiornamenti alle proprie *Frequently Asked Questions*.

In particolare, è stata inserita una nuova sezione IV riguardante l'interpretazione delle previsioni in tema di CCP autorizzate all'interno dell'UE.

Per il momento la nuova sezione contiene un solo quesito relativo all'interpretazione degli articoli 39 (in materia di segregazione e portabilità) e 48 (in materia di procedure in caso di inadempimento) del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR).

7) REVISIONE LEGALE DEGLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO: CONSOB HA EMANATO UNA COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DELL'ART. 17, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 39/2010

Con Comunicazione n. DCG /0057066 del 7 luglio 2014 Consob, in attesa di poter assumere una decisione anche alla luce dei chiarimenti che verranno forniti in sede comunitaria, ha raccomandato l'adozione di specifiche iniziative volte a ridurre al minimo i rischi di familiarità tra revisore ed emittente, da rendere note all'Autorità a cura del revisore, in ogni caso in cui il rapporto tra revisore ed ente di interesse pubblico (EIP) faccia seguito senza soluzione di continuità ad incarichi svolti nel periodo in cui l'ente non era EIP.

L'intervento della Commissione fa seguito alla precedente Comunicazione n. 0023665 del 27 marzo 2014 a mezzo della quale Consob, con riferimento al disposto dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 secondo il quale *"l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico"*, aveva ritenuto che gli incarichi di revisione assunti quando l'emittente non era EIP non rilevassero ai fini del computo del novennio previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010.

Sul tema della rotazione obbligatoria dei revisori legali dei conti di enti di interesse pubblico è recentemente intervenuto il Regolamento UE 537/2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 27 maggio 2014 e che avrà applicazione a decorrere dal 17 giugno 2016 - tema che presenta alcuni problemi interpretativi analoghi a quelli della norma nazionale di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 (che sono stati oggetto della

Comunicazione Consob n. 0023665 del 27 marzo 2014) e in merito al quale sono attesi chiarimenti interpretativi in sede comunitaria.

A fronte della sopravvenuta pubblicazione del Regolamento UE 537/2014, Consob ha quindi comunicato di ritenere necessario tornare sui temi trattati nella Comunicazione n. 0023665 del 27 marzo 2014; tuttavia, posto che la disciplina comunitaria di cui al Regolamento UE 537/2014 e i chiarimenti interpretativi che verranno forniti potrebbero riverberarsi sull'interpretazione della norma nazionale attualmente vigente, l'Autorità non ha assunto ancora alcuna decisione in merito che possa determinare una disparità di trattamento per le sole società operanti in Italia, limitandosi alle raccomandazioni richiamate in apertura.